

CITTA' DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
 N. 36 DEL 26 FEB. 2016**

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 640/2014 del Tribunale di Terracina. (sig. De Ponte Nello).

L'anno duemilasedici, il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO
 alle ore 13.27 nella sede municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Erminia OCELLO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.06.2015 che ha contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale – assistita dal *Segretario Generale dott. Marco RAPONI* – procede, con i poteri del Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, sulla cui proposta è stato espresso il parere tecnico e contabile allegato al presente atto.

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

F.to
IL DIRIGENTE
(dott. Giancarlo DE SIMONE)

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

F.to
LA DIRIGENTE
(dr.ssa Ada NASTI)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il ricorso NRG. 774/09 promosso dal sig. De Ponte Nello per risarcimento danni del sinistro occorso il 28.08.2008;

Vista la sentenza n. 640 del 21.01.2014 (qui allegata) con cui il Tribunale di Terracina condanna il Comune di Terracina al pagamento in favore del sig. De Ponte Nello della somma di €. 13.367,22, oltre interessi legali, e della somma di €. 2.250,00 oltre accessori di legge, per le spese di lite + CTU;

Vista la delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 137 del 09.12.2014 con cui si escludeva dalla massa passiva le spese di lite, oltre accessori, e spese del CTU in quanto verificatosi post 31.12.2010;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013 con la quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

Vista la nota dell'avv. Silvia Cappelli prot. n. 53884/I del 13.11.2015, con cui trasmette lacartella di pagamento Equitalia Sud S.p.A. per pagamento imposta di registrazione della sentenza citata;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) T.U.EE.LL., doversi riconoscere quale debito fuori bilancio la somma complessiva di €. 4.365,42 così composta:

- a) spese di lite liquidate in sentenza
 - €. 310,00 spese non imponibili
 - €. 1.940,00 diritti ed onorari
 - €. 291,00 rimborso spese generali
 - €. 89,24 CPA
 - €. 510,45 IVA
- b) spese C.T.U.
 - €. 500,00 compenso CTU
 - € 105,00 IVA (21%)
 - € 50,00 spese
- c) tassa registrazione sentenza
 - €. 569,73 cartella Equitalia Sud s.p.a.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ex art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari Legali e dalla Dirigente del Dipartimento Finanziario;

Preso Atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al reg. prot. n. 7231/I, in data 11.02.2016;

Ritenuto di dover trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs n.267/2000 ed in particolar modo l'art.194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. **Di Riconoscere** quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 D.Lgs n.267/2000, il complessivo importo di €. 4.365,42 di cui alla sentenza n.640/2014 emessa dal Tribunale di Terracina a definizione del ricorso promosso dal sig. De Ponte Nello nei confronti di questo Comune, imputando l'importo al capitolo 157 del corrente esercizio finanziario;
2. **Di Liquidare** per l'effetto:
 - in favore del sig. De Ponte Nello nato a Roma il 20.08.1950, residente in via Luigi Mancinelli n. 60 Roma, C.F. DPNLL50M20H501U, la somma di euro 3.795,69, accreditando lo stesso sul conto di cui al seguente codice iban IT25U0569603208000002379X93;
 - in favore dell'Equitalia Sud S.p.A. la somma di € 569,73 per imposta di registro della sentenza.

ooOoo



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000
N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

**OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza
n. 640/2014 del Tribunale di Terracina.
(Sig. De Ponte Nello)**

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo De Simone

Terracina, li 28 GEN 2016

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DIPARTIMENTO FINANZIARIO
CAPODIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasri

Terracina, li 04.02.2016

Comune di TERRACINA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif.		al		Bilancio	Cod.Mecc.	Codici Statistici			
	Missione	Programma	Titolo	MacroAggr			Capitolo	1	2	3
2016	01	11	1	10	00000157	X_MECC				

Capitolo 00000157
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20160000183 0	04.02.2016		

Piano Finanziario V livello: U.1.10.05.04.001
Siope: 1804
Cofog: COFOG : 01.3 100,00%
Transazione UE: 8

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
P.D.C					

238917 DE PONTE NELLO

Per :
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BLANCIO SENTENZA N. 640/2014 DEL TRIBUNALE DI TERRACINA.

Importo Attuale Euro 4.365,42
Importo Iniziale Euro 4.365,42

Previsione Attuale	300.000,00
Impegnato sul CAP	52.237,61
Differenza	218.195,16

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 04.02.2016

IL RAGIONIERE CAPO

Comune di TERRACINA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif.		al		Bilancio	Cod.Mecc.	Codici Statistici			
	Missione	Programma	Titolo	MacroAggr			Capitolo	1	2	3
2016	01	11	1	10	00000157	X_MECC				

Capitolo 00000157
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20160000184 0	04.02.2016		

Piano Finanziario V livello: U.1.10.05.04.001
Siope: 1712
Cofog: COFOG : 01.3 100,00%
Transazione UE: 8

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
P.D.C					

242528 EQUITALIA SUD SPA - ROMA

Per :

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BLANCIO SENTENZA N. 640/2014 DEL TRIBUNALE DI TERRACINA- SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA

Importo Attuale Euro **569,73**
Importo Iniziale Euro **569,73**

Previsione Attuale	300.000,00
Impegnato sul CAP	52.807,34
Differenza	217.625,43

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLATO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 04.02.2016

IL RAGIONIERE CAPO

	Dati relativi agli obblighi all'articolo 26 del D.Lgs. N.33/2013
Oggetto	Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 640 del 21.01.2014 del Tribunale di Terracina (Sig. De Ponte Nello)
Beneficiari	De Ponte Nello ed Equitalia Sud Spa
Sede	Via Luigi Mancinelli n. 60 Roma
CF/P.IVA	CF DPNNLL50M20H501U
Importo (IVA inclusa)	€. 3.795,69 (sig. De Ponte N.) €. 569,73 (Equitalia Sud Spa)
Unità organizzativa	Settore Contenzioso Stragiudiziale, Tributario e Amministrativo
Resp. Procedimento	Dott.ssa Caterina Rocci
Modalità selezione	Spese di lite sentenza n. 640/2014 del Tribunale di Terracina Cartella Equitalia Sud Spa per Imposta registrazione sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Latina

Ex Sezione distaccata di Terracina

sent. 640/14
RSC 289/10
Cass 1086
REP.

In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 774 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 25.10.2013 e vertente

TRA

-Attore

De Ponte Nello, rappresentato e difeso dall' avv. Silvia Cappelli come da mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest' ultima sito in Roma alla via degli Scipioni n. 142;

E

-Convenuto

Comune di Terracina, in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv. ri Lina Vinci e Simona Subiaco ed elettivamente domiciliata in Terracina presso il Palazzo Municipale- Servizio Avvocatura, sito in Piazza del Municipio n.1 giusta delega in atti

OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art.2043, 2051c.c.

CONCLUSIONI: all'udienza del 25. 10. 2013 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Occorre premettere che il *thema decidendum* del presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità dell'ente comunale convenuto con riferimento al sinistro verificatosi in Terracina, in data 28.08.2008 alle ore 11:15 circa, quando, l'attore, in sella ad una bicicletta da città percorreva via Traiano, giunto all'altezza del civico n.44, cadeva rovinosamente in terra a causa, secondo la prospettazione attorea, di una piccola buca posta al centro della carreggiata non visibile; a causa dell'evento il sig. Nello Del Ponte riportava frattura del capitello radiale sinistro (cfr. verbale Pronto soccorso).

Il De Ponte, agiva pertanto in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorso, riconducibile, secondo la prospettazione attorea, all'amministrazione comunale convenuta che aveva in custodia la res produttrice del danno; l'amministrazione convenuta nel costituirsi nel merito contestava, in ogni caso, la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum ed in via subordinata chiedeva accertarsi il concorso di colpa dell'attore per non essersi mantenuto al margine destro della strada ed attesa inoltre la visibilità dell'insidia.

Con riferimento alla dinamica dell'evento dannoso che ha coinvolto il sig De Ponte può affermarsi senz'altro che la ricostruzione dei fatti fornita abbia trovato piena conferma nella deposizione testimoniale resa nel corso dell'istruttoria.

In particolare, l'unico testimone diretto dell'evento (sig. Davide Sepe) ha confermato di aver assistito alla rovinosa caduta, causata da una buca nella quale si era "impiantata" la ruota della bicicletta condotta dal De Ponte e di trovarsi sui luoghi di causa atteso che lavorava presso un ristorante ubicato nelle immediate vicinanze, riconosceva inoltre la buca, rappresentata nelle fotografie allegate al fascicolo di parte convenuta sub 2

Appare inoltre accertato, sempre attraverso le escussioni testimoniali e dalla documentazione medica in atti, che a causa di tale caduta riportò le lesioni sopra descritte

Passando ad analizzare i profili connessi all'*an debetur* va rilevato nel caso di specie trova applicazione l'art 2051 c.c. ai sensi del quale "ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito".

La giurisprudenza di legittimità, dopo talune oscillazioni interpretative, si è assestata nel ritenere che tale tipo di responsabilità è di natura oggettiva e pertanto per la sua configurabilità è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza (tra le più recenti, Cass. civ. 15389/2011).

Detta forma di responsabilità è esclusa solo dalla prova del caso fortuito il quale costituisce un fattore che attiene non già al comportamento del responsabile bensì ad un profilo causale dell'evento che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata e diretta ma ad un elemento esterno (tra le altre, Cass. 1.03.2005 n.5326; Cass. 10.8.2004 n.15429; Cass 15.1.2003 n.472).

In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, ma sul mero rapporto di custodia (Cass. Civ.06/25243); pertanto perché possa

configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (Cass. Civ. 08/4279; 05/20317), indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti: Cass. Civ. 07/2563; 06/3651) e senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un'obbligazione di vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso solo quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito, ovvero una condotta estranea alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità di eccezionalità rientra inoltre, secondo la più recente giurisprudenza nell'ambito della nozione di fortuito anche la condotta anomala, gravemente colposa o dolosa della vittima (Cass. Civ. 06/15383; 04/5236; 04/2062).

Occorre inoltre aggiungere sul piano dell'onere probatorio che l'art. 2051 c.c. prevede che sia colui che abbia in custodia la cosa a dover provare il caso fortuito o forza maggiore, gravando invece sul danneggiato unicamente la prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità intercorrente tra questo e la cosa in custodia.

Orbene, come si ha già avuto modo di rilevare la testimonianza resa nel corso dell'istruttoria ha confermato la ricostruzione di parte attrice circa la dinamica del sinistro, pertanto va ritenuto pienamente assolto il predetto onere probatorio incombente sull'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c. mentre, non è stata fornita dalla convenuta alcuna prova circa l'eventuale caso fortuito o forza maggiore quale causa determinante dell'evento. In particolare non può ascrivarsi all'attore nemmeno un concorso di colpa, in base all'assunto secondo cui trovandosi la buca al centro della carreggiata, costui non avrebbe rispettato la disposizione del CDS in base alla quale i velocipedi devono transitare sul margine destro della carreggiata di pertinenza.

Invero la citata norma di prudenza ha lo scopo evitare tamponamenti od intralcio al traffico causato da mezzi non meccanici, non certo quella di evitare sinistri causati da eventuali disconnessioni o insidie presenti al centro della carreggiata; ne consegue che, per il noto principio secondo cui, in caso di violazione di norme specifiche, è necessario che il danno verificatosi costituisca concretizzazione di quel rischio specifico che la norma prudenziale violata mira ad evitare (Autorevole dottrina, nonché Trib. Piacenza, 29/10/2010), va pertanto esclusa nel caso di specie qualsiasi forma di concorso colposo (giuridicamente rilevante) dell'attore nella causazione dell'evento.

Per quanto concerne i profili connessi al cd. *quantum debeatur* va rilevato che dall'esame della documentazione medica allegata nonché della C.T.U. medico legale risulta accertato che l'attore ha subito un danno biologico, da intendersi come compressione dell'integrità psico-fisica, consistito in: "esiti di frattura del capitello radiale gonito sc.; micro distacco cortico-periostale a livello operale e limitazione funzionale dell'articolazione di circa un terzo", con effetti permanenti pari al 5%, mentre i giorni di inabilità temporanea al 100% riscontrati sono pari a gg 50, al 50% pari a giorni 30; spese mediche congrue per € 877,22.

L'evidenziato quadro patologico, eziologicamente ricollegabile all'evento dannoso dedotto in giudizio, giustifica i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri, in quanto basati su un

compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.

Pertanto, l'attore ha subito delle lesioni cd." micro permanenti" ed il parametro di riferimento normativo per la determinazione della suddetta tipologia di danno è costituito dalle note tabelle di Milano, in uso presso questo Tribunale; in particolare i parametri di quantificazione utilizzati per la suddetta quantificazione tengono conto di una variabile monetaria (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato, ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi.

Conclusivamente quindi, nel caso di specie, per il ristoro del danno biologico, da invalidità permanente, spetta all'attrice (precisato che, all'epoca del sinistro il De Ponte aveva l'età di anni cinquanta otto anni) la somma complessiva, al valore attuale della moneta, di euro 6490,00 a titolo di danno biologico permanente, (già debitamente personalizzato con le componenti morali ed esistenziali del tipo di danno concretamente arrecato, tenuto conto del tipo di infortunio e del decorso della malattia, (ex Sez. Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008) mentre, a titolo di danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 4000,00 per quello al 100%, ed € 2000,00 per l'invalidità temporanea al 50%. In definitiva, i danni non patrimoniali riportati dal De Ponte ammontano alla complessiva somma di euro 12490,00 oltre spese mediche documentate per € 877,22, per complessivi € 13.367,22

Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come "lucro cessante", computabili sul valore medio del credito dal dì del fatto (febbraio 2006) alla presente decisione, al saggio annuo del 2,5%.

Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.

Diversamente nulla spetterà al De Ponte a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante in conseguenza del sinistro, non avendo l'attore allegato e provato riduzione del proprio reddito in seguito all'infortunio subito. Le spese di giudizio, comprensive della CTU medico-legale, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.

PQM

1. Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del Comune di Terracina nella causazione dei danni subiti da parte di De Ponte Nello e per l'effetto:

2. Condanna il Comune di Terracina al pagamento, in favore di De Ponte Nello, della somma complessiva di € 13.367,22, oltre rivalutazione come in parte motiva e interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;

3. Condanna l'Amministrazione convenuta in persona del suo legale rappresentante p.r. al pagamento in favore di De Ponte Nello delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 1.940,00 per competenze professionali oltre € 310,00 per spese, oltre accessori di legge, ponendo carico dell'amministrazione convenuta anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto;

Terracina, 21.01.2014

Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
LATINA

18 MAR. 2014

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Rossella Tempesta



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE DISTACCATATA DI TERRACINA

DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO A CONSULENTE TECNICO

RG. N.° 774 / 09

Proc. N. 635/12

OGGETTO: CAUSA CIVILE TRA De Paete Nello

(AVV. CAPPELLI)

ci Comune di Terracina

(AVV. VITCI)

IL GIUDICE

Vista la nota specifica prodotta in esito all'espletamento di CTU disposta in data 28.11.2011
E relativa alla causa civile in oggetto indicata.

Esaminata la relazione del CTU sig. dott. Andrea Cuccarelli

Depositata in cancelleria il 5.3.2012

Tenuto conto della natura dell'incarico e delle indagini in concreto espletate, nonché della completezza del pregio della prestazione fornita:

LIQUIDA

Al consulente tecnico sig. dott. Andrea Cuccarelli

Per spese euro 50,00

Per onorario ex art. 21 D.M. Giustizia 30.05.02 euro 500,00

Per euro

E così in TOTALE euro 550,00

Oltre IVA e contributo per legge, che pone a carico della parte richiedente, detratte le somme anticipate.

Terracina, 19.3.2012

IL CANCELLIERE
[Signature]
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pizz. MARCO CLEODI GIOIA

Deposito
20.3.2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pizz. MARCO CLEODI GIOIA

[Signature]
IL GIUDICE

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Erminia OCELLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Marco RAPONI




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 26 FEB. 2016 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 26 FEB. 2016

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(*Valeriano Di Mauro*)



LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- perché trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI
